

COMUNE DI GRUMO NEVANO
(Città Metropolitana di Napoli)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 71

Categoria I Classe IX

OGGETTO: Ricorso innanzi alla Corte di Appello di Napoli avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del Lavoro, n. 694/2019 sig. Rega Giovanni contro il Comune di Grumo Nevano. Costituzione in giudizio.

L'anno 2021 il giorno 16 del mese di luglio alle ore 13,00 nel Comune suddetto e nella Casa comunale.

A seguito di regolare avviso si è riunita la Giunta comunale, con l'intervento dei signori:

componenti	P	A	Componenti	P	A
1. Gaetano Di Bernardo – SINDACO	X		4. Angela Arsentì		X
2. Giuseppe Landolfo	X		5. Angela Lamanna	X	
3. Ciro Caso		X	6. Domenico Grande	X	

Riconosciuta legale l'adunanza, il Sindaco Avv. **GAETANO DI BERNARDO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario comunale dott. **RAFFAELE D'AMATO**:

LA GIUNTA

Vista l'allegata proposta deliberativa relativa all'oggetto;

Acquisiti sulla stessa i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi a norma dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

A voti unanimi e palesi:

DELIBERA

di approvare l'allegata proposta relativa all'oggetto dando atto che, per l'effetto, il dispositivo della medesima è da intendersi qui integralmente riportato e trascritto;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

Proponente: Assessore al Contenzioso dott.ssa Angela Lamanna

Ricorso innanzi alla Corte di Appello di Napoli avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del Lavoro, n. 694/2019 sig. Rega Giovanni contro il Comune di Grumo Nevano. Costituzione in giudizio.

Premesso che con atto di citazione notificato al Comune di Grumo Nevano in data 20/06/2016 prot. n. 7046, il sig. Rega Giovanni, già lavoratore socialmente utile presso il Comune, conveniva questo Ente innanzi al Tribunale di Napoli Nord, sez. Lavoro e Previdenza, per accertare l'avvenuto svolgimento di rapporto di lavoro con mansioni di ausiliario nel periodo dal 01/07/1996 a tutto il 30/06/2015, con obbligazione pertanto dell'Ente al pagamento delle prestazioni retributive e previdenziali consequenziali alla diversa qualificazione del rapporto di lavoro;

Che l'ente, con deliberazione della Giunta comunale n. 3 del 13/01/2017, provvedeva a costituirsi in giudizio, nominando, giusta determinazione del Settore Contenzioso n. 8 del 17/01/2017, l'avv. Paolo Cacciapuoti, con studio in Calvizzano alla via Don Minzoni, 8, quale difensore degli interessi del Comune;

Che con sentenza n. 694 dell'11/02/2019 del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, il giudice adito rigettava il ricorso, compensando le spese di lite tra le parti;

Che in data 10/05/2021, assunta al protocollo generale del Comune al n. 4139, è pervenuto da parte del difensore del Comune in 1° grado di giudizio, avv. Paolo Cacciapuoti, ricorso notificatogli innanzi alla Corte di Appello di Napoli da parte del sig. Rega Giovanni, rappresentato e difeso dall'avv. Ferdinando Del Mondo, avverso la sentenza n. 694/2019 del Tribunale di Napoli Nord;

Considerato che appare necessario che l'Ente si costituisca in giudizio al fine di far valere le proprie ragioni, come nel primo grado di giudizio;

Che, pertanto, si dovrà procedere alla nomina, di competenza del responsabile del Servizio Contenzioso, di un legale che rappresenti l'Ente, da individuare sulla base di quanto prescritto dall'art. 5 del regolamento comunale per il conferimento degli incarichi legali per la difesa e la rappresentanza in giudizio del Comune, come da ultimo approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 7/8/2019;

Tanto premesso:

PROPONE


di costituire l'Ente nel giudizio di appello promosso innanzi alla Corte di Appello di Napoli da parte del sig. Rega Giovanni, rappresentato e difeso dall'avv. Ferdinando Del Mondo, avverso la sentenza n. 694/2019 del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro;

di dare mandato al Responsabile del Servizio Contenzioso di procedere alla nomina di un legale che rappresenti l'Ente nel suddetto giudizio, sulla base del disposto dell'art. 5 del regolamento comunale per il conferimento degli incarichi legali, come da ultimo approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 7/8/2019;

di demandare al responsabile del settore Contenzioso ogni altro adempimento ivi compreso l'assunzione dell'impegno spesa e la sottoscrizione della relativa convenzione con il professionista incaricato.

L'Assessore al Contenzioso

Dott.ssa Angela Lamanna




Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Addi 15/7/2021

Il responsabile del servizio

Dott. Raffaele D'Amato



Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Addi 15.07.2021

Il responsabile del settore finanziario

Dott. Domenico De Biase



Prot. 7 del 15.07.2021



Del che si è redatto il presente verbale che, approvato, viene così sottoscritto:

IL SINDACO

f.to Avv. Gaetano Di Bernardo

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Raffaele D'Amato

PER COPIA CONFORME: 19/07/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Raffaele D'Amato



Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

- Che la presente deliberazione:

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 19/07/2021

viene comunicata con lettera prot. n. 6468 in data 19/07/2021 ai Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16/07/2021

non essendo soggetta a controllo ed essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000);

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Raffaele D'Amato